

ALLEGATO ASSEMBLEA 19 Aprile 2020
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
Denominata "Movimento Tellurico – trekking, ecologia e solidarietà"
Modificato ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017

~ **TITOLO I**
Denominazione-sede-durata

Il presente statuto integra, modifica ed innova lo statuto dell'associazione costituita con il nome di Movimento Tellurico – trekking, ecologia e solidarietà in data 24 novembre 2013, con atto privato registrato il 5/12/2013 presso l'Age Ufficio di Rieti ed identificata con codice fiscale N. 97775240589, in osservanza delle norme che sono state introdotte ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") nel rispetto delle norme del Codice civile in tema di associazioni, oltre che della Costituzione Italiana.

Art.1 - Denominazione-sede-durata

- 1 l'Associazione è denominata **Movimento Tellurico – trekking, ecologia e solidarietà**, di seguito indicata anche come "Associazione" già costituita in data 24/11/2013 con atto privato registrato il 5 dicembre 2013 presso l'Ufficio di Rieti dell' AGE, ha sede legale in Via Cimone n.93 C int.A, 00141 Roma.
L'eventuale variazione della sede legale non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio di Roma ed intende operare anche in ambito nazionale e/o internazionale. Mediante delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite o chiuse sedi secondarie o sezioni o circoli anche in altre città d'Italia o all'estero.
4. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti tra i soci e per lo svolgimento delle attività.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale", Ente del Terzo Settore.

- 1- A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi **"Movimento Tellurico – trekking, ecologia e solidarietà, APS"** oppure **"Movimento Tellurico – trekking, ecologia e solidarietà, associazione di promozione sociale"**.
- 2- L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.



Art.3 - Oggetto e finalità

L'Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato. Persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si riconosce nei principi generali della solidarietà, della difesa dell'ambiente e della messa in sicurezza del territorio attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti finalità:

1) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. (art.5 lettera E D.lgs 3/7/17 n.117).

2) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, (art.5 lettera F D.lgs 3/7/17 n.117).

3) formazione universitaria e post-universitaria nei campi specifici della prevenzione dal dissesto idrogeologico e per la diminuzione del rischio sismico; (art.5 lettera G D.lgs 3/7/17 n.117)

4) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art.5 lettera K D.lgs 3/7/17 n.117)

5) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni; (art.5 lettera Y D.lgs 3/7/17 n.117)

6) realizzare attività di volontariato a favore delle popolazioni esposte a e/o colpite da terremoti e da altre catastrofi per aiutare le comunità locali non solo nella ricostruzione materiale delle case e delle città ma anche in quella delle relazioni umane sconvolte da tali calamità.

Favorire la diffusione della cultura della prevenzione di danni che possono essere provocati dai disastri ambientali per mezzo della diffusione delle conoscenze necessarie per la cura del territorio e la messa in sicurezza degli edifici.

7) promuovere l'approvazione di una normativa nazionale che da un lato preveda la messa in sicurezza di tutti gli edifici pubblici ed in particolare delle scuole e degli ospedali e che dall'altro preveda per i privati la totale deducibilità delle spese affrontate per tali scopi.

8) L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo: a) organizzare interventi a favore delle popolazioni esposte a e/o colpite da terremoti e da altre catastrofi naturali, fra i quali escursioni e trekking solidali, esperienze di turismo sostenibile ed altri eventi quali ad esempio seminari, convegni e spettacoli. b) creare una rete di collegamento fra associazioni, organizzazioni, amministrazioni e altri organismi locali e nazionali che operano sul territorio, sensibilizzando e coinvolgendo popolazioni e amministrazioni con lo scopo di promuovere una cultura della prevenzione dai disastri ambientali. c) promuovere e sviluppare attività di ricerca e divulgazione nel campo della cura del territorio al fine di valorizzare le risorse ambientali, culturali e l'economia locale.) monitorare l'applicazione della normativa esistente e proporre petizioni e leggi d'iniziativa popolare. f) promuovere e pubblicizzare attraverso tutti i canali mediatici disponibili le iniziative e le attività organizzate. g) qualsiasi altra iniziativa o attività utile al fine di realizzare gli scopi dell'associazione nel rispetto della normativa prevista per gli enti del terzo settore.

9) Per meglio realizzare gli scopi indicati viene prevista la possibilità di costituire Circoli Territoriali che operino autonomamente in autogestione nel rispetto delle regole stabilite dal presente Statuto con le modalità che verranno specificate con apposito regolamento da approvare con successiva delibera dell'assemblea.

10) L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale, senza finalità di lucro neanche indiretta e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. L'associazione è apartitica e aconfessionale, è esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati. L'associazione si atterrà all'elettività delle cariche associative e allo svolgimento delle attività nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini e dei diritti inviolabili della persona.

4. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà avvalersi della collaborazione di altri organismi di cui condivide finalità e metodi, cooperare con enti pubblici e privati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, con altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri nonché promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi per reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; pertanto potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

5. Ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017 è consentito esercitare attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie e strumentali al perseguimento dello scopo sociale, secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

TITOLO II

Norme sul rapporto associativo

Art. 5 Soci

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

2. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. Le persone fisiche che intendono diventare soci dovranno inoltrare una domanda mediante comunicazione scritta per posta ordinaria o altre forme equipollenti quali posta elettronica o via fax nella quale dovranno specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 e GDPR 676/2016 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza e impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego sarà motivato.

Procedura: Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto o altra forma equipollente al Consiglio Direttivo che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che

4. Sono soci dell'Associazione coloro i quali hanno partecipato alla sua costituzione e quanti altri, a seguito dell'accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo verranno ammessi come soci ordinari e verseranno la quota di associazione annua stabilita dal Consiglio Direttivo. La richiesta dell'aspirante socio verrà esaminata dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile dopo la richiesta. In circostanze d'urgenza è consentito ad un componente del Consiglio direttivo di ammettere sotto la propria responsabilità l'iscrizione immediata di un nuovo socio salvo convalida in occasione del consiglio direttivo immediatamente successivo. Il nominativo dei nuovi soci ammessi verrà iscritto in ordine temporale nel Registro dei soci. Ai soci è riconosciuto il diritto immediato di partecipazione ed intervento in assemblea e a far data dal terzo mese dalla iscrizione nel libro dei soci quello di voto, impugnazione delle delibere assembleari, di recesso, di denuncia al tribunale e ai componenti dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 29 del DLgs 117/2017. I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'assemblea e alla partecipazione alla vita associativa rispettandone lo Statuto e i regolamenti emanati. La quota annuale a carico dei soci è personale, non è frazionabile, rimborsabile né rivalutabile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio. Inoltre la quota associativa annuale è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota



associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.13, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rimborsabili. I soci hanno, altresì, il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 -- Perdita della qualità di socio

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
5. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

TITOLO III Organi dell'associazione

Art. 9 Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- e) l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10 L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata o comunicata con altro mezzo idoneo a verificare l'identità del delegante e la sua volontà e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse un massimo di tre deleghe per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.



4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.11 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;

approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo; approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;

determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;

eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;

eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;

decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;

approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.12 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, salvo deroghe deliberate dal consiglio direttivo, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.14 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente che può variare da 3 (tre) a 11 (undici), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.15 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto o tramite mail certificata o sistema equipollente, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.16 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare ha il compito di:
 - redigere il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione e se ritenuto opportuni il tesoriere;
 - decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.17 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.14, c.2, del presente Statuto;
perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.7 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.18 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Esso ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione.
2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.
3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
4. Al Presidente in particolare compete:
 - a) assicurare il buon funzionamento dell'Associazione; firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) verificare il rispetto dello Statuto e dei regolamenti; convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
 - c) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 - d) è delegato dal Consiglio Direttivo a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione secondo quanto stabilito dal regolamento interno.Per le operazioni bancarie e finanziarie il Presidente può richiedere la firma abbinata di altro componente del Consiglio.
5. Il presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private ed altri organismi anche al fine di instaurare i rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva. I casi di urgenza sono stabiliti nel regolamento interno.

7. Il Vicepresidente viene nominato dal Consiglio Direttivo.

8. Il Vicepresidente svolge tutte le funzioni ad esso delegate dal Consiglio e in caso di assenza o impedimento del Presidente, assolve tutte le funzioni allo stesso attribuite.

9. Al presidente ed al suo Vice non viene riconosciuto alcun compenso per lo svolgimento di tali cariche.

Art.19 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione; sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.14, c.2, del presente Statuto; perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.7 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 20 - Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere, affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al Segretario compete:

a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci;

3. Al Tesoriere (ove nominato dal consiglio direttivo) spetta il compito di:

a) tenere ed aggiornare i libri contabili;

b) curare la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

c) compiere, su delega del consiglio direttivo, tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione secondo quanto stabilito dal regolamento interno.

Art. 21 - Organo di controllo (norma in vigore al superamento dei limiti dimensionali previsti dal D.Lgs 117/2017)

L'organo di controllo eletto anche in forma monocratica a scelta dell'assemblea (Sindaco o collegio dei sindaci) nel rispetto dell'art.30 D.Lgs 117/2017: vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sui rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sui suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui

all'articolo 14 della legge sul terzo settore D.Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

2. L'organo di controllo rimane in carica con la stessa durata del consiglio direttivo ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.22 Revisione legale dei Conti

E' fatto obbligo di nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro **quando sia superato per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti dall'art. 31 D.Lgs 117/2017.**

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica con la stessa durata del consiglio direttivo ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.23 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.



Art 24. I Probiviri

I Probiviri sono nominati, qualora l'Assemblea stessa lo ritenga opportuno, in un numero di tre componenti scelti tra i soci iscritti fin dal primo anno o in mancanza di questi requisiti da quelli che abbiano garantito l'iscrizione all'Associazione per la durata minima di un triennio consecutivo, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti.

Compiti del Collegio dei Probiviri: decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all'Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile; Parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'esclusione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo nei casi di decadenza previsti dall'art. 6.

Titolo IV

I libri sociali

Art.25 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - il libro degli associati;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

TITOLO V

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 26 - Risorse economiche

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi dei soci;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi dei soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque esclusivamente finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli soci e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, spettacoli e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

Art. 27 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

E' fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario nella cui redazione in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile, in quanto applicabili. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Dal rendiconto devono risultare le entrate, i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione o impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti.

Il rendiconto dovrà essere redatto e reso disponibile ai soci entro 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea. In presenza di particolari esigenze potrà essere deliberato dal consiglio direttivo salvo ratifica successiva dell'assemblea.

TITOLO VI

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 28 Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

TITOLO VII

Disposizioni generali - Disposizioni finali

Art.29 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Il Presidente
Enrico Paoletti

La Segreteria
Enrico Paoletti



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA Ufficio Territoriale di Tivoli

N. 1266

Serie 7

Data 16 GIU. 2020

REGISTRATO CON EURO 14

IL DIRIGENTE

